



*Protocollo d'intesa tra
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*

e

*Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali
(CNOAS)*



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

- Vista la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
- Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";
- Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";
- Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali";
- Visto il D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112;
- Visto il Documento di Programmazione Triennale 2017- 2019 dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Rep. 139/2016, Prot. n. 2398 del 4.11.2016;
- Visto il Regolamento per la Formazione continua degli Assistenti sociali, approvato nella seduta del Consiglio nazionale del 10.1.2014 delibera 01/14;
- Vista la circolare CNOAS del 7 marzo 2014, prot. n. 1077/14 "Regolamento in materia di formazione permanente";
- Visto il Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale il 17 luglio 2009;
- Viste le Linee Guida approvate dal Tavolo Interistituzionale sui processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie;
- Viste le Linee Guida dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della L. 7 aprile 2017, n. 47.

CONSIDERATO CHE

- Si ritiene opportuno proseguire la collaborazione al fine di contribuire ad aumentare la consapevolezza nei bambini e negli adolescenti di essere soggetti titolari di diritti e per favorire la piena attuazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione, sostenendo processi di accoglienza e di inclusione, necessari per la realizzazione di comunità solidali e inclusive
- Si ritiene opportuno favorire, nel rispetto del principio del *best interest of the child*, la cooperazione tra tutti i soggetti, pubblici e privati, chiamati ad occuparsi della tutela delle persone di minore età, quali quelli sottoscrittori della presente intesa
- È necessario garantire ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie, ed in generale a tutti gli individui, il migliore e qualificato intervento professionale, attraverso servizi sociali sempre più competenti e qualitativamente adeguati grazie all'impiego di personale specializzato e adeguatamente formato
- È necessario sostenere processi che favoriscano le positive relazioni genitoriali e familiari, prevengano situazioni di conflitto e contribuiscano a diffondere e rendere attuativo il diritto della persona di minore età mantenere i rapporti con entrambi i genitori qualora non pregiudizievoli.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Finalità e principi)

Le Parti, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, collaborano nel perseguire le finalità qui di seguito elencate:

- a) sostenere congiuntamente azioni di *advocacy* nei confronti delle istituzioni competenti sui diritti dei minorenni finalizzate alla loro esigibilità;
- b) sostenere processi di promozione della cultura dei diritti delle persone di età minore e delle opportunità di sostegno garantite dai professionisti assistenti sociali;
- c) sviluppare iniziative culturali e formative per le persone ed i professionisti finalizzate alla promozione dei diritti e dei doveri di tutti, alla supervisione e al confronto sulle criticità e sulle buone prassi legate alla presa in carico dei minorenni e dei nuclei di appartenenza, favorendo un costante processo di valutazione;
- d) collaborare, anche in forma di consulenza, su specifici temi o problematiche concernenti i diritti delle persone di minore età, nonché concernenti i servizi per i minorenni e le famiglie e l'attività professionale;
- e) promuovere e sostenere le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità delle rispettive *mission* istituzionali e del presente protocollo d'intesa.



Articolo 2

(Piano annuale di azione condivisa)

Le Parti annualmente individuano, sui temi d'interesse comune, un piano di azione condivisa avente valore di documento programmatico che orienta la collaborazione e declina l'operatività.

Al fine della elaborazione del piano annuale di azione condivisa e della realizzazione delle attività, vengono costituiti specifici gruppi di lavoro, composti da almeno un rappresentante per ogni ente sottoscrittore.

Tali gruppi possono coinvolgere altri soggetti istituzionali, nazionali e locali, pubblici e privati, che condividono le finalità del presente Protocollo.

In particolare si ritiene prioritario il coinvolgimento dei soggetti cui afferiscono ambiti di socializzazione, protezione, garanzia, sostegno, cura e tutela, promozione dei diritti delle persone di minore età.

Articolo 3

(Dati e ricerche)

Le Parti si impegnano a realizzare una raccolta sistematica dei dati emergenti dalle azioni realizzate ed alla condivisione e diffusione delle buone prassi emergenti.

Tutte le informazioni ed i dati emergenti sono di proprietà delle Parti e possono essere diffusi solo con il loro consenso condiviso.

Articolo 4

Coperture economiche

Il presente Accordo non prevede costi aggiunti per le Parti.

La copertura degli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente Protocollo, potrà essere concordata dalle parti sulla base delle esigenze che caso per caso si presenteranno.

Articolo 5

(Formazione continua)

Le attività realizzate in virtù del presente Protocollo possono essere, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DPR 137/12, accreditate ai fini della formazione continua permanente dei professionisti assistenti sociali dal CNOAS.



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

Le iniziative organizzate dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza comunque riconducibili alle attività del presente protocollo saranno riconosciute ai fini della formazione continua su apposita richiesta al CNOAS.

Le iniziative organizzate dagli uffici dei Garanti regionali e delle Province autonome che non avessero stipulato accordi con il Consiglio regionale dell'Ordine del territorio di competenza, qualora riconducibili alle attività del presente Protocollo, potranno essere sottoposte al riconoscimento dei crediti formativi, previa apposita richiesta al CNOAS da inoltrare per il tramite dell'Autorità Garante nazionale.

Articolo 6

(Promozione e diffusione)

Le iniziative realizzate ai sensi del presente Protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le Parti coinvolte.

L'Autorità garante promuove, presso tutti gli uffici dei Garanti regionali e delle Province autonome, laddove istituiti, la sottoscrizione di protocolli analoghi al presente atto.

Il CNOAS promuove, presso tutti i Consigli regionali dell'Ordine, la sottoscrizione di protocolli analoghi al presente atto.

Articolo 7

(Validità)

Il presente Protocollo ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le Parti, e rinnovato alla scadenza.

Roma, 12 dicembre 2017

IL PRESIDENTE CNOAS

(Gianmario Gazzì)

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA

(Filomena Albano)